

# FISCOPIÙ

Comunicazioni IVA, sistemi obsoleti e sanzioni inique

di **La Redazione**

*News del 04 aprile 2018*

**L'Associazione Nazionale Commercialisti ha indirizzato una lettera al Viceministro dell'Economia Casero e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini per lamentare le criticità delle due comunicazioni periodiche.**

Migliorare il **sistema di scarto** delle comunicazioni dati e il software di rilascio delle **ricevute** nonché rendere più equo il **sistema sanzionatorio** previsto per la comunicazione della liquidazione IVA periodica. Sono queste le tre richieste avanzate dal Presidente dell'**Associazione Nazionale Commercialisti**, Marco Cuchel, nella lettera inviata ieri al Viceministro dell'Economia Casero e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Al centro della missiva, le criticità dell'invio dei dati rilevanti ai fini IVA del II semestre 2017 e del sistema sanzionatorio previsto per la comunicazione della liquidazione IVA periodica.

Sotto il primo aspetto, i Commercialisti lamentano che gli archivi sottoposti al controllo da parte del sistema non riguardano unicamente i **dati essenziali** quali Partita IVA e Codice Fiscale ma anche dati *“del tutto irrilevanti ai fini dell'adempimento”*, quale ad esempio il dato della Provincia. Alla criticità, segnalano i Commercialisti, si aggiunge il rilascio di **notifiche prive di chiarezza** nonché la mancanza di un software di controllo atto a verificare, già a monte, la correttezza dei dati. Da qui la richiesta dell'ANC di realizzare il **software di controllo** unitamente al rilascio di ricevute complete e chiare rispetto alla trasmissione eseguita, così come avviene per l'invio telematico di altri dichiarativi.

In merito alla misura delle **sanzioni** relative alle liquidazioni, ritenuta non proporzionale al danno procurato, i Commercialisti chiedono un intervento di **revisione del sistema** sanzionatorio *“che permetta di distinguere”*, si legge nella lettera, *“la sanzione per omissione da quella per errore, con l'introduzione, nel caso di errore nelle liquidazioni, di una soglia di non punibilità qualora il valore economico dell'errore sia limitato, nonché di parametri percentuali diversificati in relazione all'entità dell'errore oltre la soglia minima”*.